



SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18-BIS, 46-BIS, 80, 84, 110-TER, 110-QUATER, 110-QUINQUIES, 110-SEXIES, 180-TER DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633 COME NOVELLATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 177

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) «Autorità»: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e s.m.i.;
 - b) «Legge sul diritto d’autore» e «LDA»: la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, e s.m.i.;
 - c) «Decreto»: il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “*Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno*”;
 - d) «opera»: un’opera, o parti di essa, come definita dagli artt. 1 e 2 della Legge sul diritto d’autore, ed in particolare di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, nonché altri materiali protetti dal diritto d’autore;
 - e) «licenza collettiva estesa»: licenza stipulata da un organismo di gestione collettiva estesa anche ad opere o altri materiali coperti da diritti d’autore o connessi, a prescindere dal mandato conferito all’ organismo di gestione collettiva da parte dei relativi titolari dei diritti;
 - f) «servizio di video on demand»: un servizio di media audiovisivo a richiesta, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, *lett. q)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, anche autorizzato all’estero, che si rivolga anche al pubblico italiano;



- g) «organismo di gestione collettiva»: un soggetto, come definito all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:
 - i. è detenuto o controllato, direttamente o indirettamente, dai propri membri;
 - ii. non persegue fini di lucro;
- h) «entità di gestione indipendente»: un soggetto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n.35, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
 - i. non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;
 - ii. persegue fini di lucro;
- i) «titolare dei diritti»: qualsiasi persona o entità che detiene diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi generati dall'utente;
- j) «avente causa»: qualsiasi persona o entità a cui siano stati ceduti o trasferiti a titolo definitivo i diritti di un'opera dalla prima controparte contrattuale dell'autore o dell'artista, interprete o esecutore;
- k) «utilizzatore»: qualsiasi persona o entità, che non agisce in qualità di consumatore, le cui azioni sono subordinate all'autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti;
- l) «Direzione» e «Direttore»: la Direzione servizi digitali dell'Autorità e il Direttore della predetta direzione;
- m) «Organo collegiale»: il Consiglio dell'Autorità.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Autorità in materia di:
 - a) assistenza nel raggiungimento di accordi contrattuali per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand ai sensi dell'articolo 110-ter LDA;
 - b) obblighi di informazione e comunicazione per finalità di trasparenza di cui all'articolo 110-quater LDA. L'Autorità vigila sul rispetto degli obblighi di informazione anche tramite l'esercizio dei pertinenti poteri sanzionatori;
 - c) meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 110-quinquies LDA;
 - d) criteri di misurazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva, finalizzata all'individuazione degli organismi autorizzati alla stipula di licenze collettive estese per conto dei titolari dei diritti non associati (c.d. "apolidi"), ai sensi dell'articolo 180-ter LDA, negli ambiti previsti dagli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84 LDA;



- e) risoluzione delle controversie, ai sensi dell'articolo 110-*sexies* LDA;
- f) procedure per la definizione: dell'equa remunerazione degli autori, ex articolo 18-*bis* LDA, e degli artisti interpreti esecutori, ex articolo 80 LDA, per la cessione del diritto di noleggio; del compenso adeguato e proporzionato degli autori, ex articolo 46-*bis* LDA, e degli artisti interpreti ed esecutori, ex articolo 84 LDA, per l'utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate

Art. 3

Principi generali

1. L'Autorità tutela il diritto d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore. A tal fine garantisce il riconoscimento di remunerazioni adeguate e proporzionate allo sfruttamento delle opere protette.
2. L'Autorità promuove la massima diffusione dell'offerta legale di opere, incoraggiando lo sviluppo di offerte commerciali innovative e competitive e favorendo la conoscibilità dei servizi che consentono la fruizione legale di opere tutelate dal diritto d'autore, nonché l'accesso ai servizi medesimi.
3. L'Autorità, nel pieno rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, promuove il raggiungimento di accordi contrattuali per la concessione di licenze per lo sfruttamento delle opere, conclusi mediante negoziazioni condotte in buona fede, tra gli autori, gli artisti interpreti ed esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, e le loro controparti.
4. L'Autorità garantisce che lo scambio delle informazioni necessarie per il buon funzionamento di ogni settore avvenga attraverso meccanismi trasparenti, basati su sistemi di comunicazione interoperabili.
5. L'Autorità promuove l'adozione di orientamenti comuni e condivisi tra gli operatori di tutti i settori, anche attraverso l'elaborazione di codici di condotta, da individuare nell'ambito del Tavolo tecnico di cui all'art.1, comma 3, della delibera n. 396/17/CONS.

Capo II

Diritti di utilizzazione

Art.4

Assistenza nel raggiungimento di accordi contrattuali per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand

1. Ferma restando la libertà contrattuale delle parti, in caso di difficoltà nella conclusione di un accordo per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand, ciascuna delle parti può richiedere l'assistenza dell'Autorità.
2. L'Autorità fornisce assistenza alle parti per facilitare la conclusione di un accordo, la Direzione fornisce indirizzi sulle opportune soluzioni negoziali e, ove opportuno, presenta proposte alle parti, anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto.
3. La richiesta di assistenza è formulata all'Autorità, allegando una documentazione che attesti l'esistenza della negoziazione. Il soggetto istante informa l'altra parte della richiesta di assistenza.



4. La Direzione, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di assistenza fissa una sessione di discussione, da tenersi anche in via telematica, e ne dà comunicazione alla parte istante con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la sessione di discussione. Il soggetto istante informa l'altra parte della data fissata per la sessione di discussione. Nel corso della prima sessione di discussione, la Direzione verifica l'effettiva esistenza della negoziazione. Qualora una delle parti non compaia a due sessioni di discussione consecutive, l'Autorità cessa di prestare la propria assistenza alle negoziazioni.
5. A decorrere dal giorno della prima sessione di discussione, le parti hanno a disposizione novanta giorni di tempo per negoziare avvalendosi dell'assistenza dell'Autorità. Trascorso tale periodo senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, l'Autorità cessa di prestare la propria assistenza alle negoziazioni. Non è ammessa una nuova richiesta di assistenza per la negoziazione del medesimo contratto.
6. Qualora le parti raggiungano un accordo contrattuale durante il periodo di assistenza di cui al comma precedente sono tenute a darne tempestiva notizia all'Autorità.
7. Delle sessioni di discussione è redatto sintetico verbale, il quale reca informazioni essenziali sullo stato delle trattative e sull'esito delle stesse, nonché sulle eventuali proposte formulate dall'Autorità.

Art. 5

Obblighi di comunicazione e di informazione

1. Gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori, hanno il diritto di ricevere, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle proprie opere e prestazioni artistiche e la remunerazione dovuta da parte dei soggetti ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa. A tal fine:
 - a) i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti hanno l'obbligo di fornire agli autori e agli artisti interpreti ed esecutori le informazioni di cui sopra con cadenza almeno semestrale, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, per l'intera durata dello sfruttamento. Trascorsi tre anni dalla conclusione dell'accordo di licenza o di cessione tra i soggetti obbligati e gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori, questi ultimi potranno esercitare il loro diritto di ricevere le informazioni formulando una apposita richiesta;
 - b) quando il cessionario o il licenziatario dei diritti ha ceduto o concesso in sub-licenza a terzi, i medesimi diritti, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori hanno diritto di ricevere, sulla base di una apposita richiesta, informazioni supplementari da parte dei sublicenziatari e aventi causa, se la loro prima controparte contrattuale non detiene tutte le informazioni necessarie. A tal fine, la prima controparte contrattuale fornisce, ai sensi della lettera a) informazioni sull'identità dei sublicenziatari e aventi causa. Questi ultimi sono tenuti a trasmettere le informazioni supplementari richieste. La richiesta di ricevere informazioni può essere proposta con cadenza semestrale. La richiesta di informazioni può essere effettuata dagli aventi diritto anche indirettamente tramite la controparte contrattuale dell'autore e artista, interprete o esecutore.
2. Le informazioni di cui al comma 1 riguardano in particolare:
 - a) l'identità di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze, inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni artistiche che abbiano stipulato accordi con i contraenti



- diretti di autori e artisti interpreti o esecutori, ovvero con i sublicenziatari o gli aventi causa;
- b) le modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche;
 - c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione contrattualmente dovuta, secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento dei diritti;
 - d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari:
 - i. i numeri di acquisti e visualizzazioni generati nel periodo di riferimento;
 - ii. il numero di abbonati.
3. Gli obblighi di cui ai commi precedenti si ritengono assolti qualora il cessionario, ovvero il licenziatario o il sub-licenziatario fornisca le informazioni di cui al comma 2 ad un organismo di gestione collettiva ovvero ad una entità di gestione indipendente, eventualmente ai sensi dall'articolo 23 del Decreto, in forza di un accordo di licenza o di un contratto che preveda una rendicontazione periodica sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche e sulla remunerazione dovuta.
4. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, mettono a disposizione dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa, per via elettronica, almeno i seguenti dati:
- a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza, e i territori oggetto di tali accordi;
 - b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attività dell'organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi;
 - c) i soggetti che rappresentano e ogni altra informazione utile al fine di determinare il compenso dovuto e di prevenire o dirimere controversie con altri organismi di gestione collettiva.
5. L'adempimento degli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 è funzionale a garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore e risponde a principi di proporzionalità ed effettività. Gli obblighi di cui al presente articolo tengono conto delle specificità dei vari settori di contenuti, ed in particolare di quelle del settore della musica, del settore audiovisivo e del settore dell'editoria.
6. Le informazioni di cui ai commi da 1 a 3 sono quelle di cui i cessionari ovvero i licenziatari o i sublicenziatari dispongono. Le informazioni sono trasmesse agli autori, ovvero agli artisti interpreti e esecutori, relativamente alle sole opere per le quali sono stati individuati i loro diritti. Le informazioni sono fornite in modo intellegibile, al fine di consentire l'effettiva quantificazione del valore economico dei diritti in questione, nonché ogni opportuna valutazione circa la necessità di un eventuale adeguamento del compenso.
7. Le informazioni di cui ai commi da 1 a 3 devono assicurare un adeguato grado di trasparenza agli autori ed agli artisti, interpreti o esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva, ovvero alle entità di gestione indipendente, senza pregiudicare i segreti commerciali dei cessionari o licenziatari dei diritti e dei loro aventi causa. Entrambe le parti sono tenute al massimo rispetto della riservatezza delle suddette informazioni, sulla base di



accordi appositamente conclusi. Sono oggetto di particolare tutela le informazioni che costituiscono dati aziendali e informazioni commerciali sensibili.

8. Le informazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono dovute qualora non vi siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione periodica, ovvero qualora le variazioni siano trascurabili ovvero non funzionali all'adeguamento del compenso.
9. In casi debitamente giustificati in cui l'onere amministrativo della fornitura di informazioni di cui ai commi da 1 a 3 risulta sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, l'obbligo è limitato alle tipologie e al livello di informazioni ragionevolmente prevedibili in tali casi.
10. Gli obblighi di cui al presente articolo non sussistono quando il contributo dell'autore o dell'artista, interprete o esecutore, non è significativo rispetto all'opera o all'esecuzione nel suo complesso, fatto salvo il caso in cui l'autore, artista, interprete o esecutore, dimostri di necessitare delle informazioni per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento e chiedi le informazioni a tal fine.
11. Ai contratti che sono regolati da accordi collettivi, si applicano le regole di trasparenza degli accordi stessi nella misura in cui soddisfino le condizioni di cui al presente articolo.
12. Agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti si applica l'articolo 24 del Decreto, quanto agli obblighi di informazione di cui al presente articolo.

Art. 6

Meccanismo di adeguamento contrattuale

1. Fatto salvo quanto stabilito in materia dagli accordi collettivi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendente, hanno diritto a ricevere dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa una remunerazione adeguata ed equa, ulteriore rispetto a quella inizialmente concordata, se questa si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ivi inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi online.
2. Al fine di accertare se la remunerazione sia sproporzionatamente bassa, vengono presi in considerazione tutti i pertinenti ricavi derivanti dallo sfruttamento dell'opera a partire dal 12 dicembre 2021, inclusi, ove opportuno, quelli derivanti dal merchandising e dallo sfruttamento dell'opera in ogni forma; si tiene conto, inoltre, dei costi sostenuti per la realizzazione e sfruttamento dell'opera, del contributo dell'autore o dall'artista, interprete o esecutore, delle specificità e delle prassi in materia di remunerazione dei diversi settori di contenuti, delle circostanze specifiche di ciascun caso nonché di ogni altro elemento utile a tal fine.
3. L'accertamento di cui al comma precedente è effettuato anche sulla base delle informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 5.
4. Il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui al comma 1 si applica solo nei casi in cui l'autore o l'artista, interprete o esecutore, percepisce una remunerazione forfettaria.
5. Qualora, per l'utilizzazione di un'opera o di una prestazione artistica, l'autore o l'artista, interprete o esecutore, riceva già un compenso adeguato e proporzionato ai sensi di altre



disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-*bis* e 84 della LDA, i proventi su cui tali compensi sono commisurati o a cui sono comunque correlati non sono considerati per le finalità di cui al presente articolo.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti conclusi dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto.

Capo III

Concessione di licenze collettive estese

Art.7

Concessione di licenze collettive estese

1. Per i diritti di cui agli articoli 18-*bis*, 46-*bis*, 73, 73-*bis*, 80 e 84 della LDA, i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti possono stipulare accordi di licenza, per lo sfruttamento di opere o di altri materiali, aventi effetto anche nei confronti di altri titolari di diritti non associati agli stessi o ad altri organismi di gestione collettiva di settore, assicurando parità di trattamento.
2. A cadenza annuale, l'Autorità individua le categorie di titolari di diritti aventi diritto ai compensi di cui agli articoli 18-*bis*, 46-*bis*, 73, 73-*bis*, 80 e 84 della LDA, sulla base della documentazione fornita con medesima cadenza dagli organismi di gestione collettiva.
3. L'attività di intermediazione dei diritti di cui al comma 1 in favore delle categorie individuate ai sensi del comma 2 deve essere esplicitamente prevista nello statuto dell'organismo di gestione collettiva, nonché nelle condizioni generali di adesione allo stesso.

Art. 8

Criteri di misurazione della rappresentatività

1. L'Autorità, anche avvalendosi di un soggetto terzo indipendente, assicura che venga effettuata a cadenza annuale una valutazione per determinare quali siano i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
2. Laddove possibile, la valutazione di cui al comma 1 è effettuata per ogni organismo di gestione collettiva tenendo in considerazione, per ciascuna delle categorie, dei dati di effettivo utilizzo delle opere da parte dell'utilizzatore, nonché il fatturato di quest'ultimo. Ove applicabile, tale valutazione tiene altresì conto del ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni, ossia qualora il titolare dei diritti:
 - a) risulti comprimario in almeno il 50 per cento delle opere per le quali ha conferito mandato all'organismo di gestione collettiva;
 - b) abbia partecipato all'opera in qualità di doppiatore in almeno il 50 per cento delle opere per le quali per le quali ha conferito mandato all'organismo di gestione collettiva;
 - c) abbia svolto il ruolo di adattatore dell'opera in almeno il 50 per cento delle opere per le quali ha conferito mandato all'organismo di gestione collettiva.



3. Qualora le informazioni di cui al comma 2 non siano disponibili, la valutazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva tiene in considerazione, per ciascuna categoria:
 - a) la media annua dei compensi fatturati negli ultimi tre anni di attività sulla base di contratti sottoscritti con gli utilizzatori, come risultanti dai bilanci depositati e certificati dall'organo di revisione contabile;
 - b) il numero dei titolari dei diritti che risultano amministrati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Per ciascun organismo di gestione collettiva, il calcolo del numero dei titolari dei diritti nell'ambito della medesima categoria tiene conto dei seguenti parametri:
 - a) per ciascun titolare dei diritti amministrato mediante un mandato diretto di rappresentanza avente efficacia per il territorio italiano, all'organismo di gestione collettiva viene attribuito un punteggio risultante dal rapporto fra il numero delle categorie di diritti affidate dal titolare e il numero totale delle categorie di diritti individuate a cadenza annuale dall'Autorità. Il punteggio è attribuito all'organismo di gestione collettiva con le seguenti modalità:
 - i. 0,2 punti, se amministra meno del 25 per cento dei diritti del titolare;
 - ii. 0,4 punti, se amministra tra il 25 per cento e il 49 per cento dei diritti del titolare;
 - iii. 0,6 punti, se amministra tra il 50 per cento e il 74 per cento dei diritti del titolare;
 - iv. 0,8 punti, se amministra tra il 75 per cento e il 99 per cento dei diritti del titolare;
 - v. 1 punto, se amministra il 100 per cento dei diritti del titolare;
 - b) Il punteggio sopra indicato viene moltiplicato per il valore di 0,5, qualora ricorra almeno una delle condizioni indicate al comma 2;
 - c) per ciascun titolare dei diritti amministrato mediante un accordo di rappresentanza è attribuito un valore di 0,5.
5. Ciascun utilizzatore corrisponde annualmente ai tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi, una quota dei proventi derivanti dallo sfruttamento di opere ed altri materiali protetti di titolari non associati ad alcun organismo di gestione collettiva. La quota è calcolata secondo modalità concordate coi suddetti organismi, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) qualora l'utilizzatore abbia la disponibilità delle informazioni necessarie, la quota di proventi è proporzionata alla presenza, nelle opere utilizzate, di titolari non associati ad alcun organismo di gestione collettiva. L'utilizzatore ripartisce la quota di proventi tra i tre organismi maggiormente rappresentativi per la categoria di titolari di diritti rilevante, individuati annualmente dall'Autorità, secondo i criteri di cui al presente articolo:
 - i. nel caso di accordi di licenza che prevedano una remunerazione calcolata sull'effettivo utilizzo delle opere, in misura proporzionale alla rappresentatività di ciascuno dei tre organismi calcolata sulla base dei dati di



- utilizzo delle opere ed ai proventi corrisposti a ciascuno di essi per lo sfruttamento dei diritti di titolari associati;
- ii. nel caso di accordi di licenza che non prevedano una remunerazione calcolata sull'effettivo utilizzo delle opere, in proporzione ai valori di rappresentatività indicati dall'Autorità nell'ambito della suddetta valutazione annuale;
 - b) qualora l'utilizzatore non disponga delle informazioni necessarie ad accertare la presenza, nelle opere utilizzate, di titolari non associati ad alcun organismo di gestione collettiva, la quota di proventi è commisurata alla quota di titolari di diritti non associati ad alcun organismo di gestione collettiva per la categoria di titolari di diritti rilevante indicata annualmente dall'Autorità, sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico di cui all'art.1, comma 3 della delibera 396/17/CONS. L'utilizzatore ripartisce la quota di proventi tra i tre organismi maggiormente rappresentativi per la categoria di titolari di diritti rilevante, individuati annualmente dall'Autorità, secondo i criteri di cui al presente articolo, in proporzione ai valori di rappresentatività.
6. Al fine di poter accedere alla valutazione di cui al comma 1, gli organismi di gestione collettiva dispongono di strumenti tecnico-operativi adeguati, che assicurano una capacità di ripartizione puntuale ed analitica, anche nei confronti dei titolari dei diritti non associati, nonché una effettiva capacità di adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 19 del Decreto.
 7. Per le finalità di cui al comma 4, gli organismi di gestione collettiva predispongono sul proprio sito internet una sezione dedicata, nella quale sono pubblicate le informazioni riguardanti gli importi incassati per conto di soggetti non iscritti, le modalità con cui vengono effettuate le rendicontazioni, le modalità con cui possono essere richieste le somme riscosse, le modalità e le tempistiche con cui vengono effettuati i pagamenti. Nella medesima sezione sono inoltre rendicontate le attività intraprese ai fini del soddisfacimento delle disposizioni normative dell'articolo 19 del Decreto.

Art. 9

Pagamento delle somme riscosse ai titolari dei diritti

1. I titolari dei diritti non associati ad organismi di gestione collettiva possono richiedere a ciascuno degli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 8, comma 1, le quote ad essi spettanti delle somme riscosse per lo sfruttamento dei diritti.
2. Le quote di cui al comma 1 sono corrisposte entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata inviata la richiesta secondo le modalità espone nella specifica sezione di cui all' articolo 8, comma 5.
3. Le somme riscosse dall'organismo di gestione collettiva, se non richieste dal titolare dei diritti di cui al comma 1, vengono tenute a disposizione per il periodo indicato dall' articolo 19 del Decreto, e utilizzate secondo le modalità ivi previste.

Art. 10

Facoltà di recesso o di limitazione del mandato

1. I titolari dei diritti possono escludere le loro opere o gli altri materiali, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, dal meccanismo di concessione di licenze collettive estese di cui al presente Capo.



2. La facoltà di recesso o di limitazione del mandato di cui al comma 1 è comunicata dal titolare dei diritti ai tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi di cui all'articolo 8, comma 1, con un preavviso di 30 giorni senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi o penali.
3. Il titolare dei diritti, al fine dell'esercizio della facoltà di recesso o di limitazione del mandato di cui al comma 1, può compilare e inviare, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata, il modulo tipo messo a disposizione dai tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi sulla propria pagina web ovvero può presentare, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata, una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di escludere opere o altri materiali dal meccanismo di concessione di licenze collettive estese. Gli organismi di gestione collettiva sono tenuti fornire all'Autorità, a cadenza annuale, l'elenco dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di recesso o di limitazione del mandato nei dodici mesi precedenti.
4. Gli organismi di gestione collettiva destinatari della comunicazione di recesso o di limitazione del mandato danno conferma scritta al titolare dei diritti, su supporto durevole, del ricevimento della predetta comunicazione.

Art. 11

Effetti dell'esercizio della facoltà di recesso o di limitazione del mandato

1. L'esercizio della facoltà di recesso o di limitazione del mandato pone fine allo sfruttamento di opere o di altri materiali del titolare dei diritti da parte dei tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi di cui all'articolo 8, comma 1, dopo trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. A partire dalla stessa data i contratti conclusi con terzi dai tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi cessano di avere efficacia nei confronti del titolare dei diritti che ha esercitato la predetta facoltà.
2. I compensi maturati in favore del titolare dei diritti durante il periodo di efficacia del mandato ma incassati dai tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi successivamente al recesso o alla limitazione del mandato sono ripartiti in conformità a quanto previsto dalla licenza collettiva estesa.

Capo IV

Procedure per la risoluzione delle controversie dinanzi all'Autorità

Art. 12

Sulle controversie in materia di obblighi di comunicazione e di informazione

1. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria, nel caso in cui insorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi di cui all'articolo 5, i cessionari o licenziatari dei diritti e i loro aventi causa e sub-licenziatari nonché gli autori e artisti interpreti e esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, possono rivolgersi all'Autorità, che risolve la controversia secondo le modalità di cui al presente Capo.
2. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente avviano la procedura di cui al comma 1 su richiesta specifica di uno o più autori o artisti interpreti o esecutori.

Art. 13

Sulle controversie in materia di meccanismo di adeguamento contrattuale



1. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria, nel caso in cui insorga una controversia tra gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, da un lato, e, dall'altro, una parte, con la quale abbiano stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti riguardo all'adeguamento contrattuale di cui all'articolo 6, o i suoi aventi causa, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità, che risolve la controversia secondo le modalità di cui al presente Capo.
2. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente avviano la procedura di cui al comma 1 su richiesta specifica di uno o più autori o artisti interpreti o esecutori.
3. L'autore o l'artista, interprete o esecutore, che intende rivolgersi all'Autorità può presentare l'istanza conferendo una procura speciale mediante atto pubblico o con scrittura privata autenticata allegata all'istanza ad un organismo di gestione collettiva ovvero ad una entità di gestione indipendente.

Art. 14

Istanze di definizione delle controversie

1. Le istanze di definizione delle controversie di cui agli articoli 12 e 13 sono trasmesse utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito internet dell'Autorità, allegando ogni documentazione utile a illustrarne i motivi e le ragioni che hanno impedito una definizione in via bonaria. Il modello è trasmesso all'Autorità a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, compilato in ogni sua parte, e debitamente sottoscritto a mezzo firma digitale, nel rispetto della normativa vigente. Per i soggetti che non siano stabiliti in Italia, le comunicazioni all'Autorità di cui al presente provvedimento devono essere effettuate in modalità idonea equivalente.
2. Il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria.
3. Qualora nel corso del procedimento una parte adisca l'Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la Direzione dispone l'archiviazione degli atti.
4. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa dell'istanza qualora sia:
 - a) irricevibile per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 o per difetto di informazioni essenziali;
 - b) improcedibile ai sensi del comma 2;
 - c) inammissibile in quanto non riconducibile all'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - d) manifestamente infondata;
 - e) ritirata prima delle decisioni dell'Organo collegiale.
5. La Direzione dà notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 4, *lett. a), b), c)* e *d)*, e alla controparte delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 4, *lett. e)*. Delle suddette archiviazioni in via amministrativa la Direzione informa periodicamente l'Organo collegiale.
6. Con riferimento alle istanze non archiviate la Direzione avvia il procedimento ai sensi dell'articolo 15.



4. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza.

Art.15

Avvio della procedura

1. La Direzione comunica al soggetto istante e alla controparte, ai contatti indicati nell'istanza di cui all'art. 14, comma 1, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza l'avvio del procedimento.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati:
 - a) il numero identificativo della controversia;
 - b) la data di protocollazione dell'istanza;
 - c) il responsabile del procedimento;
 - d) il termine di conclusione della procedura;
 - e) i termini entro cui produrre memorie e documentazione, nonché integrazioni e repliche alle produzioni avversarie.
3. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, la Direzione rende disponibile alla controparte l'istanza depositata, completa di allegati.
4. Il provvedimento finale è adottato nel termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvio di cui al comma 1. La decorrenza di tale termine è sospesa in caso di esigenze istruttorie, ovvero alla luce della particolare complessità del caso che rende necessari ulteriori e specifici approfondimenti. La sospensione opera per un massimo di 30 giorni e di essa sono informate le parti.
5. La controparte ha facoltà di presentare memorie e depositare documenti, a pena di irricevibilità, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. Entro i successivi dieci giorni, sempre a pena di irricevibilità, l'istante può presentare le proprie memorie di replica. I documenti depositati ai sensi del presente comma sono contestualmente resi disponibili alle altre parti per via telematica.
6. Il Direttore, anche d'ufficio, sentite le parti interessate, può disporre la riunione di più procedimenti pendenti, laddove l'identità delle parti o della questione oggetto del ricorso renda efficiente tale soluzione. In tal caso, l'istruttoria è affidata ad un solo responsabile.
7. Nel caso in cui lo ritenga opportuno ai fini dell'istruzione della controversia, ovvero su espressa richiesta di una delle parti, il responsabile del procedimento convoca le parti interessate per un'udienza di discussione, da tenersi anche in via telematica, mediante comunicazione da inviare con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data fissata.
8. Le parti possono comparire all'udienza di discussione personalmente ovvero farsi rappresentare dal procuratore di cui all'articolo 13, comma 3. In caso di persone giuridiche le parti compaiono all'udienza di discussione in persona del loro legale rappresentante o di persona da lui delegata.
9. Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere in udienza le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione delle ragioni della controparte, né come rinuncia all'istanza. In tal caso la controversia è comunque definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti e tenuto conto delle difese scritte svolte dalle parti.

Art.16

Provvedimento di definizione della controversia

1. Conclusa la fase istruttoria, il Direttore trasmette la documentazione relativa alla controversia all'Organo collegiale, allegando la relazione del Responsabile del procedimento e una proposta di decisione.
2. L'Organo collegiale, ove non riscontri la fondatezza dell'istanza, ne dispone l'archiviazione.
3. Ove riscontri la fondatezza dell'istanza, l'Organo collegiale adotta un provvedimento di definizione della controversia che viene tempestivamente notificato alle parti e pubblicato sul sito web dell'Autorità.
4. Se non diversamente indicato, il termine per ottemperare all'ordine di cui al comma 3 è di trenta giorni dalla notifica dello stesso alla controparte. In caso di mancata ottemperanza nel termine indicato, trova applicazione l'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Capo V

Determinazione del compenso in caso di difetto di accordo tra le parti

Art. 17

Sulle controversie per la definizione di un compenso adeguato e proporzionato per gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori

1. Le negoziazioni tra gli utilizzatori e gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti per la stipula di contratti di licenza o di qualunque altro contratto per l'utilizzo di opere e di altri materiali protetti sono condotte in buona fede, attraverso lo scambio di tutte le informazioni necessarie, secondo le disposizioni dell'articolo 22 del Decreto.
2. Ai fini di valutare la rappresentatività di un organismo di gestione collettiva, nelle negoziazioni le parti tengono in considerazione i criteri elaborati dall'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli 7 ed 8 del presente regolamento.
3. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria, ciascuna delle parti impegnata nelle negoziazioni dei contratti di cui al comma 1, in difetto di un accordo in merito al compenso dovuto agli autori e agli artisti, interpreti o esecutori, ai sensi degli articoli 18-bis, comma 5, 46-bis, 80, comma 2, lett. f) e 84 della Legge sul diritto d'autore, può richiedere l'intervento dell'Autorità.

Art. 18

Avvio della procedura

1. Ai fini di cui all'art. 17, comma 3, l'istanza di intervento è presentata all'Autorità compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito internet dell'Autorità e allegando ogni documentazione utile a illustrare le ragioni che hanno impedito il raggiungimento dell'accordo sul compenso e che attestino di aver compiuto ogni ragionevole sforzo a questo fine, ivi inclusa una proposta economica già sottoposta alla controparte. Il modello è trasmesso all'Autorità a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, compilato in ogni sua parte, e debitamente sottoscritto a mezzo firma digitale, dal richiedente ovvero da un procuratore munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e allegata all'istanza. Per i soggetti che non

siano stabiliti in Italia, le comunicazioni all’Autorità di cui al presente provvedimento devono essere effettuate in modalità idonea equivalente.

2. La procedura dinanzi all’Autorità non può essere promossa qualora per gli stessi diritti e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria.
3. Qualora nel corso del procedimento una parte adisca l’Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione del medesimo oggetto, la Direzione dispone l’archiviazione degli atti.
4. La Direzione, entro venti giorni, dispone l’archiviazione in via amministrativa dell’istanza che sia:
 - a) irricevibile per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 o per difetto di informazioni essenziali;
 - b) improcedibile ai sensi del comma 3;
 - c) inammissibile in quanto non riconducibile all’ambito di applicazione del presente regolamento;
 - d) ritirata prima delle decisioni dell’Organo collegiale di cui all’articolo 21.

Articolo 19

Trasmissione dell’istanza alla parte convenuta

1. La Direzione, entro venti giorni dalla ricezione dell’istanza di cui all’articolo 18, valutata la ricevibilità e l’ammissibilità dell’istanza stessa, notifica l’avvio della procedura alle parti. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati:
 - a) il numero identificativo della procedura;
 - b) la data di protocollazione dell’istanza;
 - c) il responsabile del procedimento;
 - d) il termine di conclusione della procedura;
 - e) i termini entro cui produrre memorie e documentazione, nonché integrazioni e repliche alle produzioni avversarie.

La parte convenuta, cui l’istanza completa di allegati è inviata contestualmente alla notifica di cui al comma 1, entro i successivi venti giorni, comunica all’Autorità e alla parte istante le informazioni e i dati necessari alla determinazione del compenso e formula la propria proposta economica di compenso.

Articolo 20

Convocazione delle parti

1. Il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della parte convenuta, fissa la data dell’incontro che comunica alle parti e che si svolge, preferibilmente per via telematica. L’incontro si svolge, di regola, non oltre dieci giorni dalla convocazione.
2. Salva l’ipotesi in cui le parti si accordino sulla determinazione dell’equo compenso durante l’incontro, ciascuna di esse può formulare, entro i cinque giorni successivi all’incontro,

indicazioni o proposte integrative che sono comunicate al responsabile del procedimento e all'altra parte.

3. Se le parti raggiungono l'accordo durante l'incontro viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, assume carattere vincolante ai sensi dell'articolo 1321 cod. civ..
4. La sottoscrizione del verbale di cui al comma 3 da entrambe le parti ha valore di ritiro dell'istanza di cui all'articolo 18, e si procede ai sensi dell'art. 18, comma 4, lett. d).
5. La procedura si conclude entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla notifica dell'avvio di cui all'art. 19, comma 1. La decorrenza di tale termine è sospesa in ragione della particolare complessità del caso che rende necessari ulteriori e specifici approfondimenti. La sospensione opera per un massimo di 30 giorni e di essa sono informate le parti.

Articolo 21

Determinazione del compenso

1. Nel termine di cui all'art. 20, comma 5, l'Organo collegiale definisce con proprio provvedimento la procedura, stabilendo, anche sulla base dei criteri di cui agli articoli 7 e 8, quale delle proposte economiche formulate risulti congrua.
2. L'organo collegiale, qualora non reputi congrua nessuna delle due proposte, con proprio provvedimento, anche sulla base dei criteri di cui agli articoli 7 ed 8, delibera i parametri di quantificazione e le modalità di calcolo del compenso.
3. Qualora una delle parti non partecipi all'incontro o, comunque, non formuli una proposta di equo compenso, l'organo collegiale delibera sulla proposta formulata dall'altra parte o sui parametri di quantificazione e le modalità di calcolo del compenso.
4. Qualora la proposta economica della parte istante sia inferiore a dieci mila euro, i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dal Direttore che ne informa periodicamente l'organo collegiale.

Capo VI

Vigilanza e controllo

Art. 22

Vigilanza sull'adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione

1. Sull'adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione di cui all'articolo 5 vigila l'Autorità.
2. L'Autorità può in qualsiasi momento acquisire ogni elemento necessario attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti, nonché audizioni.
3. L'Autorità può disporre, ai sensi de Regolamento in materia di ispezioni, regolari programmi di ispezioni, allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni di legge.
4. In caso di mancata comunicazione degli elementi richiesti dall'Autorità ai sensi del comma 2, trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n.249.



Art. 23

Sanzioni

1. In caso di violazione degli obblighi di informazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, l'Autorità applica le sanzioni previste dall'art. 110-*quater*, comma 4, LDA.
2. Restano ferme, per gli altri casi, le previsioni di cui all'art. 41 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Capo VII

Disposizioni Finali

Art.24

Tutela giurisdizionale

1. Avverso i provvedimenti dell'Autorità adottati ai sensi del presente Regolamento è ammesso ricorso dinanzi al giudice competente.

Art. 25

Comunicazioni all'Autorità

1. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica, ove possibile certificata.
2. Le parti comunicano nel primo atto utile l'indirizzo di posta elettronica presso cui intendono ricevere le comunicazioni.